

È legittimo escludere il giudizio abbreviato nell'ipotesi nel caso di tempestiva richiesta in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma comunque antecedente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale

Diritto processuale penale Esecuzione

Correl Gabriella Meritoto

08/07/2021

La Corte costituzionale, con sentenza n. 147 dell'8 giugno 2021 (dep. 8 luglio 2021), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nell'ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma comunque antecedente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, per violazione dell'art. 3 Cost..

Prima dell'entrata in vigore della c.d. "legge Carotti", l'imputato di un reato punito con l'ergastolo, non poteva accedere al rito abbreviato, per effetto della sentenza della Consulta n. 176 del 1991, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione codicistica della relativa facoltà. Dopo la sua entrata in vigore (2 gennaio 2000) si è posto un problema intertemporale per coloro i quali, essendo imputati di un reato punito con l'ergastolo, non avevano potuto richiedere il giudizio abbreviato in primo grado, non essendo ciò allora consentito per la sanzione applicabile ai reati contestati, decadendo di fatto dalla reintrodotta facoltà. In sede di conversione del D.L. 7 aprile 2000, n. 82 del 2000, la L. 5 giugno 2000, n. 144, entrata in vigore l'8 giugno 2000, per far fronte a tale problema di diritto transitorio, ha introdotto l'art. 4-ter (norma oggetto di censura), che ha previsto un'ampia rimessione in termini.

L'imputato, pur avendo immediatamente reiterato l'istanza di abbreviato, nel corso del tempo si è visto precluso l'accesso al rito speciale, in quanto, nell'arco temporale tra la richiesta del rito e l'entrata in vigore di detta legge, non soltanto era stata disposta, ma si era finanche conclusa la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., col passaggio alla discussione finale.

La diversità di trattamento è stata rappresentata dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria che ha sollevato incidentalmente la questione assumendo violato l'art. 3 Cost., costituendo, la citata norma, un «irragionevole privilegio» per gli imputati di reati puniti con l'ergastolo, ai quali soltanto è stata concessa la possibilità di chiedere il rito abbreviato nonostante l'istruzione dibattimentale fosse già in corso, purché non ancora conclusa.

Il giudice dell'esecuzione penale non ha alcun titolo per porre in discussione, in sede di incidente di esecuzione, la legittimità costituzionale di una norma che, quale quella sottoposta a scrutinio, attiene al processo di cognizione e, più specificamente, al giudizio di cassazione, nell'ambito del quale soltanto la questione medesima sarebbe stata rilevante (Corte Cost., ord. 235/2013).

Se, in linea generale è precluso al giudice dell'esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante - qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU - che abbia determinato un'alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l'intervento "a ritroso" del giudice dell'esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna.

Com'è noto, gli obblighi conformativi dell'ordinamento interno scaturiti dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, hanno portato la Corte Costituzionale ad affermare, nella sentenza 18 luglio 2013, n. 210, che il giudice dell'esecuzione penale può sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma interna già applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all'adempimento di simili obblighi conformativi, quando «*si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva*» (ex plurimis sentenze n. 57 del 2016, n.100 del 2015, n. 32 del 2020, n. 260 del 2020), escludendo di fatto che il giudice dell'esecuzione sia legittimato a sollevare un'analogha questione sulla base del parametro interno di cui all'art. 3 Cost., non rientrando, il caso di specie, nell'ipotesi di cui all'art. 46 CEDU e non essendo neppure state prospettate sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalità della pena in corso di esecuzione.

Riferimenti Normativi:

- art. 3 Cost.



È legittimo escludere il giudizio abbreviato nell'ipotesi nel caso di tempestiva richiesta in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma comunque antecedente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale

Diritto processuale penale Esecuzione

Corso Gabriella Meritoto

09/07/2024

- art. 46 CEDU
- art. 4-ter, D.L. 7 aprile 2000, n. 82